



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE


Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2014
esecutiva il 09/06/2014
entrata in vigore il 13/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Amadori



INDICE

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2 Iscrizione delle segnalazioni	pag. 1
Art. 3 Istituzione della De.C.O.	pag. 2
Art. 4 Istituzione del registro De.C.O.	pag. 2
Art. 5 Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro	pag. 3
Art. 6 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali	pag. 3
Art. 7 Logo De.C.O. e suo utilizzo	pag. 3
Art. 8 Controlli e sanzioni	pag. 4
Art. 9 La struttura organizzativa	pag. 5
Art. 10 Le iniziative comunali	pag. 5
Art. 11 Le tutele e le garanzie	pag. 5
Art. 12 Le attività di coordinamento	pag. 6
Art. 13 Promozione di domande di registrazione ufficiale	pag. 6
Art. 14 Istituzione di una speciale sezione della biblioteca comunale	pag. 6
Art. 15 Riferimento alle normative statali e regionali	pag. 6
Art. 16 Istituzione di un osservatorio comunale	pag. 7
Art. 17 Entrata in vigore ed abrogazioni	pag. 7
Art. 18 Pubblicità del Regolamento	pag. 7



Art. 1

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tra le finalità istituzionali del Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dello Statuto, vi è l'assunzione di adeguate iniziative a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze proprie di questo territorio e che nel tempo si sono consolidate e caratterizzate. Tra queste, particolare rilevanza assumono i prodotti agro-alimentari e le relative manifestazioni che, per le loro peculiarità e tipicità, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. In particolare si ritiene che la De.C.O., trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale, possa rappresentare un efficace strumento di promozione dell'immagine del prodotto e del territorio da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio, creando opportunità economiche e commerciali per le stesse.-


2. L'azione del Comune si manifesta nelle seguenti direzioni:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge. Al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità viene istituito l'albo comunale delle produzioni agro-alimentari e un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative anche attraverso interventi finanziari diretti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, e/o ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri, soggetti pubblici e privati, a favore di organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali, tradizionali e delle attività agro-alimentari;
- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.-

Art. 2

ISCRIZIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Presso il Settore Affari Generali, vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a mo-



tivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.-

2. È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 15 anni consecutivi.-

Art. 3

ISTITUZIONE DELLA De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Colognola ai Colli.-

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.-

3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Colognola ai Colli".-

4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Colognola ai Colli. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.-

Art. 4

ISTITUZIONE DEL REGISTRO De.C.O.


1. Viene istituito presso il Settore Affari Generali un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Colognola ai Colli che ottengono la De.C.O..-

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.-

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- c) gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione ed eventuali successive modificazioni.-

4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Colognola ai Colli, anche se non vi hanno la sede legale.-



5. L'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.-

Art. 5

LE SEGNALAZIONI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.-
2. Devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Colognola ai Colli).-
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Giunta Comunale.-
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.-

Art. 6


REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O. AI PRODOTTI LOCALI

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Colognola ai Colli ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.-
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.-

Art. 7

LOGO De.C.O. E SUO UTILIZZO


1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro e le iniziative di cui all'art. 5, viene adottato un apposito logo identificativo a colori.-
2. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 6, nel rispetto delle disposizioni che seguono.-



- 3.** L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta ed alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.-
- 4.** Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).-
- 5.** Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O..-
- 6.** Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.-
- 7.** E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", etc..-
- 8.** Il Comune di Colognola ai Colli, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.-
- 9.** E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.-
- 10.** Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative se ed in quanto applicabili.-

Art. 8 CONTROLLI E SANZIONI

- 1.** Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Colognola ai Colli a termini di legge.-
- 2.** Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente Regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.-
- 3.** Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - b) la perdita dei requisiti richiesti;
 - c) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - d) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - e) frode alimentare.-



4. Qualora gli Organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.-
5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O..-
6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.-

Art. 9

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è il Settore Affari Generali.-
2. Il Responsabile del Settore Affari Generali è anche Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.-

Art. 10


LE INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti disponibili, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.-
2. Il Comune, nel quadro dei propri programmi editoriali, individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.-
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative utili allo scopo.-

Art. 11

LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentano un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.-



Art. 12

LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri Organi di Governo (Giunta Comunale e Sindaco) forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura e la promozione del territorio, comprese le attività agro-alimentari.-

Art. 13

PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.-
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo, a nome e per conto dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti e a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.-
3. Il Comune interverrà per agevolare l'iter delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP e altre denominazioni anche in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 3 anni.-

Art. 14


ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE SEZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

1. Nell'ambito della biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti la cultura agro-alimentare locale.-

Art. 15

RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

1. Le normative di cui al presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.-



Art. 16

ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO COMUNALE

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio Comunale un Osservatorio sulla corretta attuazione del presente Regolamento che potrà altresì evidenziare eventuali problematiche inerenti i prodotti, le modalità produttive e la tutela degli stessi.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

- 1.** Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.-
- 2.** L'entrata in vigore del presente Regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.-

Art. 18

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Ai fine dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, il presente Regolamento, sarà pubblicato sul sito internet del Comune.-